



Bruxelles, 25 gennaio 2021  
(OR. en)

5536/21

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2020/0332(NLE)

---

---

SCH-EVAL 13  
MIGR 17  
COMIX 44

### RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	14243/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte del <b>Belgio</b> , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del <b>rimpatrio</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte del Belgio, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata mediante procedura scritta il 21 gennaio 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte del Belgio, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare al Belgio provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del rimpatrio eseguita nel 2020. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 8050 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, il Belgio deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

**RACCOMANDA:**

il Belgio è invitato a

1. adottare tutte le misure necessarie per garantire che le decisioni di rimpatrio siano eseguite in maniera efficace e proporzionata in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE; a tal fine, in particolare, garantire risorse adeguate; prendere le misure necessarie per garantire che venga dato un seguito adeguato ai casi concernenti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che non hanno rispettato la decisione di rimpatrio entro il termine per la partenza volontaria, in vista dell'esecuzione dell'allontanamento; eliminare gli ostacoli giuridici e operativi al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare direttamente dagli istituti penitenziari; fornire una combinazione efficace delle misure disponibili per prevenire la fuga dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, compreso il trattenimento come misura di ultima istanza e quando non sia possibile applicare misure meno coercitive in un caso specifico;
2. modificare la legislazione nazionale conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (*Achughbadian*, C-329/11, e *El Dridi*, C- 61/11);
3. garantire che prima dell'emissione di una decisione di rimpatrio e/o dell'adozione di una decisione di trattenimento il diritto al contraddittorio sia rispettato ed effettivamente esercitato, applicando le richieste garanzie procedurali per le persone da rimpatriare e una valutazione individuale in ciascun caso; garantire il ricorso sistematico all'interpretazione ogniqualvolta si rischi di non riuscire a escludere incomprensioni a causa delle barriere linguistiche, e far sì che le domande siano complete, chiaramente articolate e poste in modo da ridurre al minimo il rischio di risposte generiche e non chiare o l'omissione di elementi pertinenti data la situazione individuale del cittadino di paese terzo;

4. garantire che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, prima del rimpatrio di qualunque cittadino di paese terzo riscontrato in soggiorno irregolare in Belgio - anche di chi non abbia ricevuto una decisione negativa in relazione a una richiesta di permesso di soggiorno o a una domanda di protezione internazionale - siano sistematicamente adottate decisioni di rimpatrio;
5. come indicato anche nella raccomandazione n. 3 della decisione di esecuzione 7125/16 del Consiglio, modificare la legislazione nazionale conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (*Ouhrami*, C-225/16) per garantire che la durata di un divieto d'ingresso non sia indebitamente ridotta e la sua efficacia non sia compromessa;
6. come indicato anche nella raccomandazione n. 5 della decisione di esecuzione 7125/16 del Consiglio, assicurare che, nell'ambito della valutazione dell'interesse superiore del minore effettuata in relazione ai minori non accompagnati in virtù dell'articolo 5, lettera a), della direttiva 2008/115/CE, si esamini sistematicamente se il rimpatrio forzato sia nell'interesse superiore del minore come soluzione duratura, considerando le sue particolari esigenze, così come le condizioni di accoglienza nel paese di rimpatrio;
7. modificare la legislazione nazionale per garantire che, nel caso di un nuovo trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, la durata massima del trattenimento sia conforme all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva rimpatri;
8. modificare la legislazione nazionale avvalendosi della flessibilità prevista dall'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE, per stabilire un adeguato periodo di trattenimento che sia sufficiente a concludere le procedure necessarie per la preparazione del rimpatrio e/o per effettuare l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
9. garantire un'adeguata privacy nella struttura di trattenimento per i rimpatriandi sotto scorta in modo da conformarsi pienamente alla direttiva rimpatri, alle regole penitenziarie europee e all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

10. adottare misure appropriate per garantire che le condizioni del Centro per il rimpatrio 127 bis e il Centro di trattenimento per i migranti irregolari di Merksplan siano conformi alle norme n. 29 e 79, relative al trattenimento nel contesto dell'immigrazione, del comitato europeo per la prevenzione della tortura;
11. garantire che, nel Centro per il rimpatrio 127 bis, i settori riservati ai detenuti di sesso maschile soli osservino le richieste condizioni di sanità e di igiene;
12. ricorrere ove opportuno ad alternative al trattenimento - possibilità, questa, prevista dalla legge belga ma raramente utilizzata nella pratica, come indicato anche nella raccomandazione n. 8 della decisione di esecuzione 7125/16 del Consiglio;
13. prevedere di modificare la definizione giuridica delle "unità familiari" e trasformarle da centri chiusi a centri aperti per rispecchiare meglio la natura reale di tali strutture, come indicato anche nella raccomandazione n. 10 della decisione di esecuzione 7125/16 del Consiglio;
14. prevedere la possibilità di trattenere famiglie con minori, come misura di ultima istanza e per il minimo periodo necessario, quando ciò è finalizzato all'esecuzione delle decisioni di rimpatrio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva rimpatri;
15. adottare tutte le misure necessarie per garantire un monitoraggio efficace e indipendente dei rimpatri forzati, in linea con l'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE, controllando sistematicamente tutte le fasi delle operazioni di rimpatrio in modo trasparente.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---